ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
"DANIELE MANIN" - Cavallino-Treporti (VE)
Cod. Mec. VEIC833003 - Cod. Fisc. 94048310273
Via Pisani, 1 - 30013 Cavallino Treporti - (Venezia)
www.icmanin.gov.it - veic833003@istruzione.it - tel 041 658570 - fax 041 5301122

Circolare n. 29

Cavallino Treporti, 24/09/2019

Al Personale Docente

Oggetto: Concessione di permessi brevi e ferie al personale docente

PERMESSI BREVI

L'art. 16 del CCNL comparto Scuola regolamenta la concessione dei permessi brevi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti nell'anno scolastico non possono eccedere le ore del rispettivo orario settimanale di insegnamento (18 – 24 – 25).

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Le richieste di permesso, con la firma del fiduciario di plesso, debbono essere presentate con un anticipo di almeno 7 giorni (salvo urgenze) concordate con D.S. o vicaria;

FERIE

Gli artt. 13 e 19 del CCNL comparto Scuola disciplinano rispettivamente la concessione delle ferie al personale docente a T.I. e a T.D.

Il comma 9 del suddetto art. 13 disciplina la concessione, al personale assunto a T.I., dei giorni di ferie (massimo 6) usufruibili durante l'attività didattica.

Le richieste di ferie vanno concordate con il D.S. o vicaria con anticipo di almeno 7 giorni, contestualmente al piano di copertura delle ore controfirmato dai docenti che si sono resi disponibili.

Il Dirigente Scolastico
Fabio Pesaresi